

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 01/06/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 30 ottobre 2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 25,920,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 216,00 ciascuna;
nel mese di dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 61 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
esperiva invano reclamo in data 18 ottobre 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 2.067,60.

L'intermediario, confermati i fatti, resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

Nel contratto come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di commissione di attivazione dovute per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria, calcolate in misura fissa predeterminata per prodotto e gli "oneri rete distributiva" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Quanto alle spese di Gestione, come indicato alla lett D) del suddetto articolo vi sono ricomprese tutte le commissioni che retribuendo attività soggette a maturazione nel tempo successivo al

perfezionamento del contratto come indicato nell'ultimo capoverso "saranno oggetto di rimborso".

La Corte di Giustizia Europea in data 9 Febbraio 2023 si è pronunciata su una questione interpretativa riferita all' Art. 25 direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul Credito immobiliare. La ratio della pronuncia suddetta non differisce da quella emessa nel caso c.d. Lexitor seppur quest'ultima avesse ad oggetto l'art art 16 della Direttiva 2008/48 UE, relativa al Credito al Consumo.

La stessa Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla Direttiva 3008/48, nell'ultima pronuncia del 9 Febbraio 2023 indica esplicitamente che: "33. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702, punto 33)".

La Corte di Giustizia Europea, quindi, richiama esplicitamente il punto 33 della sentenza Lexitor ritenendo comune la base della quaestio.

Quanto traspare dalla lettura delle pronunce è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive. Nel nostro paese si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria, anche a quella originata dalla Banca d'Italia che distingue tra costi up front e recurring.

Se la documentazione presentata al consumatore corrisponderà a quanto richiesto dal nostro legislatore a questo punto non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela

richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front.

Compito quindi del giudice o nel caso di specie, dell'Arbitro Bancario Finanziario, sarà di verificare che questi costi così descritti, siano effettivamente tali.

Nel caso di specie si ritiene che il rimborso non sia dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al Consumatore in modo chiaro e trasparente come up front (art 5 e art 12 del contratto nonché nel Secci sez. 3.0). A quanto detto si aggiunga che le spese di intermediazione sono state versate direttamente dalla resistente ad un soggetto terzo, al quale ha provveduto a versare Euro 3.240,00, somma indicata nel Secci (sezione 3.0) e poi nuovamente nel frontespizio contrattuale alla voce "oneri rete distributiva" L'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è il soggetto terzo indicato nel frontespizio contrattuale, la domanda di ripetizione non può essere pertanto rivolta alla resistente che è priva di legittimazione passiva.

DIRITTO

1.- Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

2.- L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione

europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3.- Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che *«il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione»*. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

4.- Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro»*.

5.- Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,*

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), *convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: *«il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».*

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

7.- Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	61
rate residue	59

TAN ▶	6,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota	26,78%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissioni attivazione (up front)	€ 965,28	€ 474,60	☒ € 258,55	☐	€ 0,00	€ 258,55
☐	commissioni gestione (recurring)	€ 2.274,86	€ 1.118,47	☒ € 609,32	☐	€ 1.118,47	€ 0,00
☐	oneri rete distributiva (recurring)	€ 3.240,00	€ 1.593,00	☒ € 867,83	☐	€ 0,00	€ 1.593,00
☒				☐	☐		€ 0,00
☒				☐	☐		€ 0,00
☒				☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.851,55
interessi legali							si

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.851,55.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.067,60), che domanda la restituzione in proporzione lineare anche con riferimento alle commissioni di attivazione, voce di natura up front.

8.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 6454 del 09.03.2021 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni di gestione e gli oneri rete distributiva. Ha invece ritenuto up front le commissioni di attivazione.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.852,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA